



TRIBUNALE DI RIETI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ NELL'AMBITO DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA EX ART. 168-BIS COD.PEN.

PREMESSO CHE:

- 1) la legge 28.04.2014 n. 67 prevede le ipotesi di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un'attività non retribuita (non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi), affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'interessato, in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.
- 2) l'art. 168 bis c.p. come introdotto dall'art. 3 della L. 67/2014 stabilisce che: "la prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'interessato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore".
- 3) la suddetta definizione di lavoro di pubblica utilità è mutuata da quelle contenute in diverse disposizioni normative vigenti che contemplano la misura quale pena sostitutiva (art.54 del D.Lgs 28.8.2000, n. 274 in tema di competenza penale del giudice di pace : artt.186,comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della Strada; art.73, comma 5 del DPR 9.10.1990, n.309) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena (art.165 cod.pen.)
- 4) Come espressamente previsto dal D.M. 8/6/2015, n. 88 (adottato ai sensi dell'art. 8 della L. 67/2014), l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stabilite con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, per cui vanno stipulate anche per le ipotesi di messa alla prova idonee convenzioni con enti o organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1 del D.M.,
- 5) il Ministero della Giustizia, con il predetto atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- 6) il Tribunale di Rieti, già con nota prot. n. 1450/14 del 19.11.2014, ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Rieti per far svolgere presso dette strutture lavori di pubblica utilità nei casi di condanna per reati relativi al Codice della strada, al DPR 309/1990 in materia di stupefacenti e delle ipotesi di cui all'art. 165 c.p. ed ha proceduto il 30/07/2015 a prendere preliminari accordi con l'U.E.P.E. di Viterbo e Rieti per favorire contatti tra gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 1 comma 1 del D.M. citato ed il Tribunale di Rieti per la stipulazione di convenzioni anche per l'Istituto della messa alla prova;

7) L'U.E.P.E. di Viterbo e Rieti ha approvato lo schema di convenzione con la sottoscrizione del protocollo in data 14/07/2016

considerato che

l'ente presso il quale possa essere svolto lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo.

si stipula

la seguente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Francesco Mele, Presidente del Tribunale di Rieti, giusta delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale")

e

il Comune di _____ (di seguito "l'Ente"), in persona del Sindaco _____, nato a _____ il _____.

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente, alla luce della normativa indicata in premessa, consente contemporaneamente l'impiego di un numero massimo di *** soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità nell'ambito della propria struttura organizzativa.

A tal proposito, il predetto Ente specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2 comma 4 del D.M. 8/6/2015, n. 88, potrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- c. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art. 2

Modalità di svolgimento

sarà comunicato, anche per le vie brevi, dall'Ente all'U.E.P.E. di Viterbo e Rieti (o all'U.E.P.E. che segue il trattamento). Il recupero dell'orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilità per la messa alla prova.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dall'art. 3 del D.M. 8/6/2015, n. 88, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilità e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori sono:

- 1) - , in qualità di ;
- , in qualità di ;

(di seguito "i Coordinatori")

2) i soggetti che saranno individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo interessato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'U.E.P.E. eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi sopraindicati.

L'Ente, su richiesta dell'interessato, si impegna a rilasciare preventiva dichiarazione di disponibilità a far svolgere il lavoro di Pubblica Utilità, indicando le mansioni, i giorni e l'orario di lavoro.

Art. 4

Modalità di trattamento

L'Ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai interessati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei soggetti che svolgono lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'U.E.P.E. tramite un funzionario incaricato (oltre all'Autorità di P.G. indicata eventualmente dal Giudice in sede di ammissione della messa alla prova), effettuerà gli accertamenti sulla regolarità

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli interessati in conformità con quanto disposto nel provvedimento giudiziario di ammissione dell'interessato alla messa alla prova, secondo il progetto approvato, con indicazione del tipo e durata del lavoro di pubblica utilità.

L'Ente, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 8/6/2015, n. 88 si impegna a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture necessarie all'espletamento delle attività stabilite e a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto.

La prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto messo alla prova.

L'attività si svolgerà secondo gli orari dei servizi a cui il soggetto sarà di volta in volta assegnato e la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le 8 (otto) ore.

Le prestazioni di cui al presente accordo non dovranno sottrarre posti di lavoro ma dovranno consistere in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto interessato è destinato.

Lo svolgimento dell'attività sarà definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale", nel quale sarà reso evidente:

- il nominativo dell'interessato;
- il nominativo del referente dell'Ente e dell'incaricato, se diverso dal referente;
- la data di inizio dell'attività lavorativa e la presumibile data di conclusione;
- la sede dell'impiego;
- l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana, nonché le mansioni prevalenti;
- gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo dovrà essere sottoscritto dall'interessato e dal referente incaricato per l'Ente, alla data di avvio dell'attività.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità concordate e inserite nel programma per la messa alla prova e si conclude nel termine indicato dal giudice ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale.

La presenza è documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica.

Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, il soggetto ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all'ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa.

L'impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.

In ogni caso la prestazione lavorativa non resa, anche per malattia o infortunio documentati, per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova, fatti salvi in ogni caso i limiti di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. 8/6/2015, n. 88.

L'impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità dell'ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario

della prestazione con le modalità proprie del servizio rapportandosi con il referente indicato dall'Ente.

L'Ente ospitante, attraverso il referente sopra indicato, rende disponibili al funzionario incaricato tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'acquisizione di copia del registro delle presenze.

Al termine del lavoro di pubblica utilità l'Ente produrrà la redazione inviandola all'U.E.P.E. via pec al seguente indirizzo: uepe.viterbo@giustiziacert.it oppure segreteria.technica.uepe.viterbo@giustizia.it.

Nei casi in cui l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l'esecuzione di un provvedimento di messa alla prova, ne darà immediata notizia all'U.E.P.E.

Analogamente l'Ente ospitante darà immediata notizia all'U.E.P.E. di qualsivoglia problematica relativa allo svolgimento della prestazione, nonché alla sospensione o alla interruzione della prestazione da parte dell'interessato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di **tre anni** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti (2016) e si intende **tacitamente rinnovata per lo stesso periodo (3anni)**, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti, da comunicare entro tre mesi prima della scadenza della convenzione, originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione sarà trasmessa ai Magistrati e alle Cancellerie della Sezione Penale del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli Affari Penali.

Rieti,

Il Presidente Dott. Francesco Mele

Il Direttore Dott.

Per l'Ente

Il Sindaco
